

2.3. TEAM e attestazioni di diritto rilasciate da istituzioni comunitarie (Formulari comunitari)

Il Regolamento UE n. 631/2004 ha modificato notevolmente la normativa comunitaria preesistente prevedendo l'introduzione progressiva dal 1° giugno 2004 della **TEAM (Tessera Europea di Assicurazione Malattia)** che sostituisce i corrispondenti modelli comunitari a suo tempo rilasciati per fruire di prestazioni sanitarie **in caso di temporaneo soggiorno** in Stato membro diverso da quello di residenza.

Ai cittadini dell'Unione Europea assistiti da altro Stato membro¹⁰⁹, in "temporaneo soggiorno" in Italia è garantito l'accesso alle prestazioni sanitarie che si rendano necessarie attraverso **la TEAM**.

Si precisa che:

"I cittadini dell'Unione hanno il diritto di soggiornare nel territorio italiano per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza"¹¹⁰.

La Commissione europea ha inoltre stabilito¹¹¹ che lo Stato ospitante deve consentire al cittadino dell'Unione di non spostare la propria residenza anche per soggiorni superiori a tre mesi, "come ad esempio studenti o lavoratori distaccati o cittadini che non intendono trasferirsi stabilmente in Italia in quanto mantengono il proprio centro di interessi presso lo Stato di provenienza".

In entrambi i suddetti casi di soggiorno temporaneo¹¹² (inferiore o superiore a tre mesi), il cittadino comunitario potrà utilizzare la **TEAM**^{113,114} rilasciata dal suo paese per ricevere tutte le cure considerate medicalmente necessarie in relazione alla durata del suo soggiorno temporaneo e allo stato di salute.

In questo caso non viene effettuata l'iscrizione al SSR.

La TEAM ha sostituito i modelli comunitari: E 111 (temporaneo soggiorno per turismo); E 128 (temporaneo soggiorno per studio e per lavoratori distaccati); E 110 (trasporto stradale internazionale); E 119 (temporaneo soggiorno finalizzato alla ricerca di un posto di lavoro; solo per la sezione relativa alle prestazioni sanitarie).

¹⁰⁹ E' tale la persona munita di attestato di diritto, in quanto l'essere cittadino, ai sensi dei regolamenti comunitari di sicurezza sociale, non dà diritti, diversamente da quanto accade nel caso della direttiva sulla libera circolazione i cui beneficiari sono i cittadini.

¹¹⁰ Art. 6 del D.Lgs. n. 30 del 6 febbraio 2007.

¹¹¹ Comunicazione della commissione al parlamento Europeo e al Consiglio – COM 2009, 313 del 2 luglio 2009 "Guida ad una migliore trasposizione ed applicazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente all'interno del territorio degli Stati membri".

¹¹² In caso di soggiorno temporaneo superiore a tre mesi "deve procedersi all'iscrizione degli interessati nello schedario della popolazione temporanea, secondo quanto previsto dall'art. 8 della L. n.1228/1954 (legge anagrafica) e art. 32 del DPR n. 223/1989 (regolamento anagrafico).

¹¹³ Oppure Certificato sostitutivo provvisorio.

¹¹⁴ Gli oneri delle prestazioni sanitarie saranno successivamente posti a carico delle competenti Istituzioni estere.



La TEAM consente al cittadino "assistito" da uno Stato membro¹¹⁵, che si trovi temporaneamente in un altro Stato membro, di accedere direttamente ai servizi sanitari di quel paese, alle stesse condizioni degli assistiti di quello Stato e di ricevere tutte le prestazioni necessarie sotto il profilo medico, tenuto conto della natura delle prestazioni e della durata del soggiorno^{116,117} (si tratta dei cosiddetti principi "dell'allineamento dei diritti", "dell'accesso diretto ai prestatori di cure" e del "principio di non discriminazione").

Le donne hanno diritto ai controlli in gravidanza, al parto qualora non programmato (urgente, prematuro). Per l'evento parto programmato è da richiedere il modello E 112/S2. L'interruzione di gravidanza è garantita solamente se medicalmente necessaria¹¹⁸

Le prestazioni sanitarie (incluse nei livelli essenziali di assistenza di cui al DPCM 29 novembre 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, e conseguenti disposizioni regionali) vengono erogate in Italia sulla base degli attestati di diritto rilasciati agli assistiti in relazione al motivo del soggiorno (temporaneo soggiorno, trasferimento per cure in Italia, trasferimento della residenza in Italia di lavoratori o pensionati o loro familiari, infortunio sul lavoro o malattia professionale, ecc.).

Le prestazioni effettuate dai Medici di Medicina Generale o dai Pediatri di Libera Scelta vengono retribuite con il sistema delle visite occasionali dalla ASL e non dagli interessati sui quali non grava alcun onere^{119, 120}.

Qualora siano presenti i servizi della Medicina della continuità assistenziale e della medicina Turistica l'assistito è tenuto al pagamento del contributo alla spesa, ove previsto, con possibilità di richiedere il rimborso alla propria istituzione competente al rientro nel proprio paese d'origine.

La TEAM o eventuale Certificato sostitutivo provvisorio ed alcuni Formulari (E106/S1, E109/S1, E112/ S2, E120/S1 E121/S1, E123/DA1, SED S072) vengono di norma rilasciati dalla istituzione competente del paese di provenienza del cittadino dell'Unione prima della partenza per l'Italia, in modo da poter essere utilizzati già all'arrivo in Italia, o comunque, in caso di bisogno di assistenza sanitaria. Qualora il cittadino dell'Unione si trovi in Italia privo di attestato e, quindi, nell'impossibilità di dimostrare il diritto a fruire dell'assistenza sanitaria con oneri a

¹¹⁵ E' tale la persona munita di attestato di diritto, in quanto l'essere cittadino non dà diritti ai sensi dei regolamenti comunitari di sicurezza sociale, diversamente da quanto accade nel caso della direttiva sulla libera circolazione i cui beneficiari sono i cittadini.

¹¹⁶ Regolamento UE n. 631/2004.

¹¹⁷ Non dà diritto all'iscrizione al SSR né alla scelta del MMG.

¹¹⁸ "In tal caso se l'interessata è fornita di un idoneo attestato di diritto rilasciato dal proprio paese la prestazione è gratuita (salvo eventuale ticket)". Circ. Min. della Salute DG RUERI/II/12712/I.3.b del 3 agosto 2007.

¹¹⁹ La norma nel suo complesso esclude dalla erogabilità tutte le prestazioni sanitarie sia pur necessarie ma che costituiscono lo scopo stesso del viaggio in Italia; per fruire di tali prestazioni permane la esigenza di preventiva autorizzazione da parte dell'Istituzione estera competente notificata alla ASL mediante presentazione del Mod. E112/S2.

In linea di principio generale la valutazione sulla necessità delle prestazioni "sotto il profilo medico tenuto conto della natura delle prestazioni e della durata del soggiorno" è effettuata in scienza e coscienza dal prestatore di cure. Le prestazioni erogate devono essere incluse nei livelli essenziali di assistenza. Un principio guida potrebbe essere quello di considerare non necessarie e quindi non erogabili tutte le prestazioni sanitarie normalmente rinviabili senza il minimo rischio per l'assicurato fino al rientro in patria dal soggiorno temporaneo programmato in Italia per motivi non sanitari.

¹²⁰ Art. 56 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 15 dicembre 2005 - Testo integrato con l'A.C.N. del 29 luglio 2009 e Art. 57 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 23 marzo 2005 - Testo integrato con l'A.C.N. del 29 luglio 2009.



carico della propria istituzione estera alla quale è iscritto, l'assistito è titolare della fattura di addebito per le prestazioni rese, fino alla presentazione di un certificato sostitutivo provvisorio della EHIC che garantisca sulla copertura economica delle prestazioni rese nei periodi in cui l'evento si è verificato. Tale fattura potrà essere riconsiderata solo dopo che la copertura assicurativa per i periodi necessari sia pervenuta dall'istituzione estera competente.

Gli attestati possono essere richiesti alla istituzione estera competente dichiarata dal cittadino comunitario anche dalla ASL (se la durata della permanenza dell'assistito lo consente)¹²¹.

Le istituzioni estere competenti attestano il diritto a fruire in Italia delle prestazioni sanitarie specificatamente previste dalla TEAM e da ciascun Formulario e si assumono l'onere delle prestazioni sanitarie eventualmente erogate in Italia.

I Formulari hanno scopi diversi come sintetizzato di seguito.

I titolari dei Formulari E106/S2, E109/S2, E120/S1, E121/S1, SED S072 hanno diritto all'iscrizione al SSR e al MMG/PLS.

Sulla TEAM e su ogni Formulario è indicato, nell'apposito riquadro, il codice ISO dello Stato di emissione e la data di scadenza entro cui possono essere erogate le prestazioni.

La prescrizione delle visite mediche, specialistiche e l'erogazione dei farmaci per i cittadini dell'Unione in temporaneo soggiorno in Italia titolari della TEAM, avvengono attraverso la nuova ricetta compilata sia sulla parte anteriore dove, accanto ai dati anagrafici e al codice fiscale, viene riportata la sigla UE, sia sul retro, predisposto per rilevare i dati dell'istituzione estera competente.



¹²¹ Per la richiesta dei formulari all'Istituzione estera la ASL userà il mod. E107 o S071 per richiedere E106, E109, E120, E121/S1 o S009 per richiedere E112/S2 o S044 per richiedere la TEAM o il certificato sostitutivo. Qualora la durata del soggiorno non consenta di ottenere i formulari, le prestazioni andranno pagate direttamente dall'assistito che potrà richiedere il rimborso al rientro nel suo paese. Qualora previsto, il ticket deve essere pagato anche in presenza di attestato e resta a carico del paziente.

2.3.2. Attestazioni di diritto rilasciate da istituzioni comunitarie (Formulari Comunitari)

I Formulari, di norma rilasciati dalla istituzione competente del paese di provenienza del cittadino dell'Unione prima della partenza per l'Italia, vengono utilizzati per l'iscrizione al SSR di determinate categorie di cittadini dell'Unione residenti in paese (Italia o altro paese europeo) diverso da quello competente.

E 106/S1 o SED S072: attestato riguardante il diritto alle prestazioni in natura per malattia e maternità dei residenti in paese diverso da quello competente, lavoratori distaccati e familiari con essi residenti, frontalieri, studenti, familiari di disoccupati.
Durata dell'iscrizione pari alla durata di validità del mod. E106/S1.
L'iscrizione avviene con scelta del medico di medicina generale.
Va rilasciato il "documento informativo"¹²²; non vanno rilasciati la TEAM, né altri Formulari, ma la TS asteriscata (senza valenza TEAM).

E109/S1 o SED S072: attestato per l'iscrizione dei familiari (dei lavoratori subordinati o autonomi) residenti in uno Stato diverso da quello competente.
Durata dell'iscrizione pari alla durata di validità del mod. E109/S1.
L'iscrizione avviene con scelta del medico di medicina generale e con rilascio della tessera sanitaria a parità di condizioni con i cittadini italiani residenti.
Va rilasciato il "documento informativo"¹²³; non vanno rilasciati la TEAM, né altri Formulari, ma la TS asteriscata (senza valenza TEAM).

E 112/S2 o SED S010: attestato riguardante le cure programmate in uno Stato membro diverso da quello competente.
Le prestazioni sono erogate sulla base delle indicazioni mediche.
Non c'è l'iscrizione al SSR né la scelta del medico di medicina generale. Va rilasciato il "documento informativo"¹²⁴; non vanno rilasciati la TEAM, né altri Formulari, ma la TS asteriscata (senza valenza TEAM).
Il mod. E112/S2 copre solo le cure per le quali è stato effettuato il trasferimento. Altre cure che si rendessero necessarie durante il temporaneo soggiorno non riferite alla patologia in questione vanno erogate attraverso la TEAM.

E 120/S1 o SED S072: attestato riguardante il diritto alle prestazioni sanitarie per i richiedenti pensione o rendita, e per i loro familiari residenti in uno Stato membro diverso da quello competente.
Durata dell'iscrizione pari alla durata di validità del mod. E120/S1.
L'iscrizione avviene con scelta del medico di medicina generale.
Va rilasciato il "documento informativo"¹²⁵; non vanno rilasciati la TEAM, né altri Formulari, ma la TS asteriscata (senza valenza TEAM).

E 121/S1 o SED S072: attestato per l'iscrizione dei titolari di pensione o rendita o dei loro familiari residenti in uno Stato diverso da quello competente.
Durata dell'iscrizione: illimitata.
L'iscrizione avviene con scelta del medico di medicina generale.
Va rilasciato il "documento informativo"¹²⁶; non vanno rilasciati la TEAM, né altri Formulari, ma la TS asteriscata (senza valenza TEAM).

¹²² Nota Min. della Salute DGPROGS/26053/I.3.b/1

¹²³ Nota Min. della Salute DGRUERI/9310/I.3.b del 18 novembre 2004

¹²⁴ Nota Min. della Salute DGRUERI/9310/I.3.b del 18 novembre 2004

¹²⁵ Nota Min. della Salute DGRUERI/9310/I.3.b del 18 novembre 2004



Il medico prescelto dai titolari dei predetti modelli non deve compilare la ricetta per prestazione "visita ambulatoriale" o "visita domiciliare".

E 123/DA1: attestato concernente il diritto alle prestazioni sanitarie derivanti da infortuni sul lavoro e malattie professionali di lavoratori subordinati o autonomi dell'Unione residenti o dimoranti in Italia per motivi di lavoro o per ricevere cure relative alla malattia professionale. Non è prevista l'iscrizione al SSR e va rilasciato il "documento informativo" e non è estendibile ai familiari a carico.

Note generali per i comunitari

Residenza/Effettiva dimora

Il cittadino comunitario è iscritto negli elenchi degli assistibili della ASL nel cui territorio ha la residenza o ne ha fatto richiesta o, in assenza di essa, nel territorio in cui dichiara di avere l'effettiva dimora/domicilio.

Autocertificazione

In materia di autocertificazione, l'art. 3, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 equipara i cittadini dell'Unione Europea ai cittadini italiani. Pertanto requisiti quali residenza, stato di famiglia, composizione del nucleo familiare, qualità di vivente a carico, nascita del figlio, stato di disoccupazione, stato civile, possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria, ecc., possono essere autocertificati¹²⁷.

Va ricordato che le Pubbliche Amministrazioni non possono più richiedere, né accettare, dai propri utenti atti o certificati contenenti informazioni già in possesso di un pubblico ufficio (a seguito dell'entrata in vigore, dal 1° gennaio 2012, delle modifiche alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel testo Unico DPR 445/2000 introdotte con l'art. 15, comma 1 della Legge 12.11.2011 n. 183).

¹²⁶ Nota Min. della Salute DGRUERI/9310/I.3.b del 18 novembre 2004

¹²⁷ Art. 46 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 "Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti: data e il luogo di nascita; residenza; cittadinanza; godimento dei diritti civili e politici; stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; stato di famiglia; esistenza in vita; nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente; iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; appartenenza a ordini professionali; titolo di studio, esami sostenuti; qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria; stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione; qualità di studente; qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio; di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; qualità di vivente a carico; tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.



Codice Fiscale

In tutti i casi di iscrizione al SSR sia di "cittadini comunitari" che di "cittadini convenzionati" o di "cittadini stranieri" si rende necessario acquisire il numero di Codice Fiscale italiano.

Gli Uffici centrali e periferici della Agenzia delle Entrate rilasciano, a domanda, il Codice Fiscale a tutti i cittadini italiani ed a tutti i cittadini dell'Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo e della Svizzera su presentazione di un documento di riconoscimento valido e comprensibile.

Familiari a carico

Si precisa che per quel che riguarda l'individuazione di coloro che sono a carico si fa riferimento alle disposizioni normative¹²⁸ che regolano le detrazioni fiscali per carichi di famiglia (Prov. Agenzia delle Entrate, prot. N. 12293/2010):

"Sono considerati familiari fiscalmente a carico tutti i membri della famiglia che nel 2009 non hanno posseduto un reddito complessivo superiore a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili.

Possono essere considerati familiari a carico, anche se non conviventi con il contribuente o residenti all'estero:

- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito.

Possono essere considerati a carico anche i seguenti altri familiari a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria: il coniuge legalmente ed effettivamente separato; i discendenti dei figli; i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi); i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle (anche unilaterali); i nonni e le nonne (compresi quelli naturali)"



¹²⁸ Art. 23 del DPR n. 600/73 e artt. 12 e 13 del DPR 917/86 e successive modifiche ed integrazioni; Prov. Agenzia delle Entrate, prot. N. 12293/2010

2.4. Soggiornanti indigenti, senza TEAM, senza attestazione di diritto di soggiorno, senza requisiti per l'iscrizione al SSR

I cittadini dell'Unione Europea, non residenti sul territorio nazionale che non hanno i requisiti per l'iscrizione obbligatoria al SSN e non sono assistiti dagli Stati di provenienza (vale a dire che non possiedano attestati di diritto Modelli E 106/S1, E 120/S1, E 121/S1, E 109/S1 e SED 072, TEAM), sono tenuti a pagare la prestazione che viene loro erogata.

Se impossibilitati a pagare la prestazione perché indigenti allora dovranno **autocertificare alla ASL** l'assenza dei requisiti assistenziali e **autodichiarare** la propria condizione di indigenza (come da allegato)

In tal caso a tali cittadini verrà rilasciato un tesserino¹²⁹ attraverso cui saranno assicurate le seguenti prestazioni^{130, 131}:

- le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative¹³², per malattia ed infortunio,
- sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva.

Sono in particolare garantiti:

- a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto del Ministro della Sanità 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parità di trattamento con i cittadini italiani¹³³;
- b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;
- c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;
- d) gli interventi di profilassi internazionale;
- e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai;
- f) cura, prevenzione e riabilitazione in materia di tossicodipendenza.

La prescrizione e la registrazione delle prestazioni nei confronti dei cittadini comunitari di cui sopra vengono effettuate con l'utilizzo di un codice regionale che, secondo quanto già avviene

¹²⁹ Le prestazioni vengono erogate e registrate tramite il Codice Regionale nelle seguenti Regioni e P.A.: Bolzano (codice CTA), Lombardia (codice CSCS), Toscana (Codice STP), Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Liguria, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Sicilia, Sardegna (Codice ENI).

Umbria e P.A. Trento hanno dato indicazioni per l'erogazione delle cure indifferibili ma senza codice ENI.

¹³⁰ Con riferimento ai diritti inviolabili della Costituzione italiana che sancisce "la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti" e al "principio di non discriminazione" ai sensi dell'articolo 10 del Trattato sul funzionamento dell'UE

¹³¹ Circ. Min. della salute DGRUERI/II/3152-P/I.3.b/1 del 19 febbraio 2008: "si è del parere che il D.Lgs 30/2007 debba essere armonizzato con le norme di principio dell'ordinamento italiano (art. 32 della Costituzione italiana), dai cui principi discende il carattere solidaristico ed universale del Servizio sanitario Nazionale"

¹³² L'assistenza per le prestazioni essenziali e continuative viene erogata secondo le modalità individuate dalle Regioni e P.A.

¹³³ Circ. Min. Salute DGRUERI/II/3152-P/I.3.b/1 del 19 febbraio 2008 "prestazioni sanitarie relative alla tutela della maternità, all'interruzione volontaria di gravidanza, a parità di condizione con le donne assistite iscritte al SSN, in applicazione delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, 22 maggio 1978 n. 194, e del decreto ministeriale 10 settembre 1998".



in 13 Regioni e P.A. può essere denominato ENI (Europeo Non Iscritto)¹³⁴, anche ai fini della tracciabilità delle prescrizioni.

Il tesserino può essere rilasciato in occasione della prima erogazione delle prestazioni o, al fine di favorire l'accesso alle cure, su richiesta dell'interessato, a seguito di:

- esibizione di documento di identità ai sensi della normativa europea,
- dichiarazione di domicilio nel territorio regionale (da più di tre mesi),
- dichiarazione di non essere iscritto all'anagrafe dei residenti,
- dichiarazione di non essere nelle condizioni di iscrizione al SSR, di non aver sottoscritto alcun contratto di assicurazione sanitaria, di essere sprovvisto di attestazione di diritto rilasciata dallo stato di provenienza,
- sottoscrizione della dichiarazione di indigenza.

Il tesserino ha validità semestrale sul territorio regionale di emissione ed è rinnovabile.

Il tesserino può essere utilizzato per:

- la prescrizione su ricettario regionale di prestazioni sanitarie (esami clinico-strumentali, visite specialistiche),
- la prescrizione di farmaci erogabili, a parità di condizioni di partecipazione alla spesa con cittadini italiani, da parte delle farmacie convenzionate,
- la rendicontazione, ai fini del rimborso, delle prestazioni erogate dalle strutture del SSR¹³⁵.

Partecipazione alla spesa (Ticket)

Le prestazioni devono essere erogate a parità di condizioni con i cittadini italiani per quel che riguarda l'eventuale compartecipazione alla spesa.



¹³⁴ Il codice ENI è un codice identificativo composto da 16 caratteri:

- tre caratteri costituiti dalla sigla ENI
- tre caratteri costituiti dal codice ISTAT relativo alla regione
- tre caratteri costituiti dal codice ISTAT relativo alla ASL (Azienda Sanitaria) che attribuisce il codice
- sette caratteri per il numero progressivo attribuito al momento del rilascio

¹³⁵ Circ. Min. della Salute Prot. DG RUERI/II/12712/I.3.b del 3 agosto 2007; Circ. Min. della Salute DG RUERI/II/3152-P/I.3.b/1 del 19 febbraio 2008: "di tutte queste prestazioni dovrà essere tenuta, da parte delle ASL, contabilità separata, da cui risulti l'identità del cittadino comunitario e le prestazioni ricevute, di cui si terrà conto per l'azione di recupero e negoziazione nei confronti degli Stati competenti in sede comunitaria o diplomatica"

3. Sintesi delle procedure (Tavole sinottiche)

Stranieri non appartenenti all'Unione Europea

Iscrizione obbligatoria

Motivo del soggiorno	Documentazione richiesta dalla ASL e durata dell'iscrizione
• Stranieri in attesa del primo rilascio del Pds per motivi di lavoro e per ricongiungimento familiare	- Ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno (anche ricevuta postale) - Documento di identità - Codice Fiscale (Autocertificazione) - Residenza (Autocertificazione) o dichiarazione di effettiva dimora Iscrizione provvisoria dalla data di ingresso fino alla scadenza del Pds, estesa ai familiari a carico (per i familiari a carico si vedano la nota 13 e il punto 1.1.1 del testo) <u>Per coloro in possesso di Pds in corso di validità</u> - Copia del Pds (Autocertificazione del motivo del soggiorno in caso di PSE) - Documento di identità - Codice Fiscale (Autocertificazione) - Residenza (Autocertificazione) o dichiarazione di effettiva dimora - Iscrizione al Centro per l'impiego (se disoccupato) Iscrizione dalla data di ingresso fino alla scadenza del Pds, estesa ai familiari a carico (per i familiari a carico si vedano la nota 13 e il punto 1.1.1 del testo) <u>Nelle more del rinnovo del Pds</u> - Ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo del soggiorno (anche ricevuta postale) - Documento di identità - Codice Fiscale (Autocertificazione) - Residenza (Autocertificazione) o dichiarazione di effettiva dimora Mantenimento del diritto all'iscrizione fino alla presentazione del Pds rinnovato, diritto esteso ai familiari a carico (per i familiari a carico si vedano la nota 13 e il punto 1.1.1 del
• Lavoro subordinato (anche stagionale) • Lavoro autonomo • Attesa occupazione con iscrizione al Centro per l'Impiego • Motivi familiari/coesione familiare (con esclusione dei familiari ultrasessantacinquenni con ingresso in Italia in data successiva al 5 novembre 2008) • Asilo politico/rifugiato • Asilo umanitario/motivi umanitari/ protezione sussidiaria • Richiesta di protezione internazionale • Richiesta di asilo (anche Convenzione di Dublino) • Status di apolide • Richiesta di cittadinanza	

• Familiari non comunitari a carico di cittadino comunitario iscritto al SSR • Minori di anni 18 non accompagnati • Studio (per maggiorenni precedentemente iscritti nel permesso dei genitori)	testo)
• Attesa Adozione • Affidamento	- Documento di identità del genitore - Codice Fiscale del minore - Stato di famiglia (Autocertificazione) - Documento attestante affido o adozione / Stato di famiglia Iscrizione a tempo indeterminato per l'adozione o per la durata dell'affido, dalla data di ingresso in Italia
• Attesa regolarizzazione o emersione da lavoro irregolare	- Documento di identità - Copia documentazione comprovante l'avvenuta richiesta di regolarizzazione o emersione da lavoro irregolare Iscrizione temporanea fino alla presentazione del Pds
• Assistenza minore con svolgimento di regolare attività lavorativa • Motivi religiosi con svolgimento di regolare attività lavorativa • Motivi di studio con svolgimento di regolare attività lavorativa • Residenza elettiva con titolarità di pensione contributiva italiana	- Copia del Pds (Autocertificazione del motivo del soggiorno in caso di PSE) - Documento di identità - Codice Fiscale (Autocertificazione) - Residenza (Autocertificazione) o dichiarazione di effettiva dimora - Documentazione comprovante lo svolgimento di regolare attività lavorativa Iscrizione per la durata del contratto di lavoro (o della pensione)
• Carta di soggiorno e soggiornanti di lungo periodo • Carta di soggiorno permanente per "familiare di cittadino dell'Unione"	- Carta di soggiorno o Ricevuta di richiesta di rilascio - Codice Fiscale (Autocertificazione) - Residenza (Autocertificazione) Iscrizione a tempo indeterminato, estesa ai familiari a carico



• Minori soggiornanti per recupero psicofisico	- Documentazione attestante l'affido temporaneo nell'ambito di Programmi solidaristici di accoglienza temporanea - Documento di identità - Residenza (Autocertificazione del tutore) o dichiarazione di effettiva dimora Iscrizione per la durata dell'affido
• Detenuti, detenuti in semilibertà o con forme alternative di pena con o senza permesso di soggiorno	- Attestazione dell'Istituto penitenziario o Provvedimento dell'autorità giudiziaria - Codice fiscale Iscrizione per la durata dello stato di detenzione o delle forme alternative alla pena N.B. - In base all'art. 1 del D.Lgs. del 22 giugno 1999 n. 230 "Riordino della medicina penitenziaria", tutti i detenuti e gli internati sono esentati dal pagamento del ticket (codice esenzione F01)
• Giustizia / Motivi Giudiziari con Pds superiore a tre mesi	- Copia del Pds o Ricevuta di richiesta in prima istanza o di rinnovo del Pds - Codice Fiscale (Autocertificazione) - Residenza (Autocertificazione) o dichiarazione di effettiva dimora Iscrizione per la durata del permesso di soggiorno
• Salute/Motivi umanitari Fatta eccezione per i soggiornanti autorizzati ai sensi dell'art. 36 del T.U. che non hanno diritto all'iscrizione al SSR, se il Pds è stato richiesto: 1. in caso di scadenza di precedente Pds e sopraggiunta malattia o infortunio che non permettano di lasciare il territorio nazionale 2. da donne in stato di gravidanza e padre del minore, fino a sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono	- Copia del Pds o ricevuta di richiesta in prima istanza o di rinnovo del Pds (Autocertificazione del motivo del soggiorno in caso di PSE) - Documento di identità - Codice Fiscale (Autocertificazione) - Residenza (Autocertificazione) o dichiarazione di effettiva dimora Iscrizione per la durata del permesso di soggiorno, estesa ai familiari a carico

N.B.

- Nel caso di lavoro autonomo l'ASL non è tenuta a chiedere la relativa documentazione in quanto il rilascio del Pds per lavoro autonomo avviene dopo verifica dei requisiti da parte della Questura.



- Le norme attualmente in vigore (art 34 del D.Lgs 286/98 e Circ. Ministero della Salute n. 5 del 24 marzo 2000) affermano il principio secondo cui **lo svolgimento di un'attività lavorativa o l'iscrizione nelle liste dei Centri per l'Impiego**, nel rispetto della legislazione del lavoro, dà diritto all'iscrizione obbligatoria del cittadino straniero regolarmente soggiornante, a prescindere dal fatto che il permesso di soggiorno sia stato rilasciato per lavoro subordinato o autonomo o dal fatto che il motivo del permesso di soggiorno non preveda l'iscrizione obbligatoria (esempio: studenti con un contratto di lavoro a tempo determinato, etc.). In tali casi il cittadino straniero potrà richiedere l'iscrizione obbligatoria al SSR presentando alla ASL la seguente documentazione:
 - Copia del Pds (Autocertificazione del motivo del soggiorno in caso di PSE)
 - Documento di identità
 - Codice Fiscale (Autocertificazione)
 - Residenza (Autocertificazione) o dichiarazione di effettiva dimora
 - Documentazione comprovante lo svolgimento di regolare attività lavorativa

L'iscrizione al SSR avrà la durata del contratto di lavoro.



Iscrizione volontaria

Motivo del soggiorno	Documentazione richiesta dalla ASL e durata dell'iscrizione
• Motivi di Studio (con esclusione di coloro che hanno diritto all'iscrizione obbligatoria in quanto svolgono attività lavorativa o erano iscritti, prima della maggiore età, sul Pds dei genitori)	- Copia del Pds o dichiarazione di presenza per soggiorni inferiori a tre mesi o ricevuta di richiesta in prima istanza o di rinnovo del Pds (Autocertificazione del motivo del soggiorno in caso di PSE) - Documento di identità - Codice Fiscale (Autocertificazione) - Residenza (Autocertificazione) o dichiarazione di effettiva dimora - Ricevuta versamento quota iscrizione al SSR* di €149,77 ovvero, ricevuta versamento quota iscrizione al SSR di € 387,34 <u>per estendere l'iscrizione ai familiari a carico</u> Iscrizione di durata pari all'anno solare (gennaio-dicembre), non frazionabile
• Collocati alla pari	- Copia del Pds o dichiarazione di presenza per soggiorni inferiori a tre mesi o ricevuta di richiesta in prima istanza o di rinnovo del Pds (Autocertificazione del motivo del soggiorno in caso di PSE) - Documento di identità - Codice Fiscale (Autocertificazione) - Residenza (Autocertificazione) o dichiarazione di effettiva dimora - Ricevuta versamento quota iscrizione al SSR* di € 219,49 ovvero, ricevuta versamento quota iscrizione al SSR di € 387,34 <u>per estendere l'iscrizione ai familiari a carico</u> Iscrizione di durata pari all'anno solare (gennaio-dicembre), non frazionabile



• Residenza elettiva • Motivi religiosi • Stranieri che partecipano a programmi di volontariato • Familiari ultrasessantacinquenni con ingresso in Italia dopo il 5 novembre 2008 • Dipendenti stranieri di Organizzazioni internazionali operanti in Italia, personale accreditato presso le Rappresentanze diplomatiche ed Uffici Consolari (con esclusione del personale assunto in Italia per il quale è prevista l'iscrizione obbligatoria) • Eventuali altre categorie individuate per esclusione con riferimento a quanto precisato in materia di iscrizione obbligatoria	- Copia del Pds o ricevuta di richiesta in prima istanza o di rinnovo del Pds (Autocertificazione del motivo del soggiorno in caso di PSE) - Documento di identità - Codice Fiscale (Autocertificazione) - Residenza (Autocertificazione) o dichiarazione di effettiva dimora - Ricevuta versamento quota iscrizione al SSR* come indicato dal D.M. 8.10.1986 Iscrizione della durata dell'anno solare (gennaio- dicembre), non frazionabile, estesa ai familiari a carico
---	--

N.B.

- *Quota di iscrizione al SSR:

Per l'importo fare riferimento al D.M. 8.10.1986:

"L'iscrizione volontaria comporta il pagamento di un contributo annuale rapportato al reddito complessivo conseguito in Italia e/o all'estero nell'anno precedente a quello d'iscrizione, che fissa la percentuale contributiva nella misura del 7,50% del reddito complessivo fino a € 20.658,27 annui; sulla quota eccedente il predetto importo e fino al limite di € 51.645,68 E. è dovuto un contributo nella misura del 4%.

L'ammontare del contributo non può comunque essere inferiore all'importo di € 387,34. Il contributo versato è valido anche per i familiari a carico."

Per gli studenti senza familiari a carico e privi di redditi diversi da borse di studio o sussidi erogati da enti pubblici italiani l'importo è di €149,77.

Per coloro collocati alla pari senza familiari a carico l'importo è di € 219,49.

- L'iscrizione volontaria è prevista solamente per i cittadini stranieri con permesso di soggiorno superiore a tre mesi, fatto salvo il diritto dello studente o della persona alla pari all'iscrizione anche per periodi inferiori e non può essere effettuata da coloro che sono in possesso di Pds per turismo, visita, affari e cure mediche.



Ingresso e soggiorno per cure mediche

Motivo del soggiorno	Documentazione da richiedere all'Ambasciata o Consolato italiano del Paese di provenienza
• Cure mediche	- dichiarazione della struttura sanitaria prescelta indicante il tipo di cura e la sua durata; - attestazione di avvenuto deposito cauzionale di una somma pari al 30% del costo presumibile della cura; - documentazione comprovante la possibilità di sostenere le spese di vitto e alloggio fuori dalla struttura sanitaria, nonché di rimpatrio, per l'assistito e per l'eventuale accompagnatore. Non è consentita l'iscrizione al SSR. Il permesso di soggiorno ha una durata pari alla durata presunta del trattamento terapeutico ed è rinnovabile finché persistono le necessità terapeutiche documentate



Senza permesso di soggiorno STP (Stranieri Temporaneamente Presenti)

Tesserino STP valido 6 mesi, rinnovabili

Codice costituito da 16 caratteri :

Tre caratteri sigla STP

Tre caratteri codice Istat della Regione

Tre caratteri codice Istat dalla Struttura emittente

Sette caratteri per il numero progressivo attribuito al rilascio

Chi rilascia il tesserino STP	Documenti richiesti dalla struttura sanitaria per il rilascio del tesserino STP
• Aziende Sanitarie Locali • Aziende Ospedaliere • Policlinici Universitari • IRCCS	• Acquisizione delle generalità dello straniero: nome, cognome, sesso, data di nascita, nazionalità • Dichiarazione di indigenza mediante compilazione dell'apposito modello (allegato)
Utilizzo del tesserino STP	Partecipazione alla spesa sanitaria
• Prescrizione su ricettario regionale di prestazioni sanitarie, esami clinico-strumentali, visite specialistiche, farmaci	Le prestazioni sanitarie sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa (ticket), a parità di condizioni con i cittadini italiani. Lo straniero STP è esonerato dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa (ticket) per le seguenti prestazioni: 1. Prestazioni di primo livello, ad accesso diretto senza prenotazione e impegnativa 2. Gravidanza e maternità 3. Interventi di prevenzione collettiva 4. Patologia 5. Età/condizione anagrafica, inferiore ai 6 anni, superiore ai 65, alle stesse condizioni degli italiani
	N.B. - Qualora lo straniero STP non avesse risorse economiche sufficienti per il pagamento del ticket, è possibile applicare, a seguito di una sua dichiarazione, il codice di esenzione X01, che vale esclusivamente per la specifica prestazione effettuata.

N.B. Divieto di segnalazione

L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno non deve comportare alcun tipo di segnalazione all'Autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con i cittadini italiani



Cittadini appartenenti all'Unione Europea

Iscrizione Obbligatoria

Motivo del soggiorno	Documentazione richiesta dalla ASL e durata dell'iscrizione
• Rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato	- Documento di identità - Copia del contratto di lavoro registrato Inps - Codice fiscale (Autocertificazione) - Autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora o attestazione di richiesta di residenza Iscrizione a tempo indeterminato con verifica annuale, fino all'acquisizione del diritto di soggiorno permanente
• Rapporto di lavoro a tempo determinato (anche stagionale)	- Documento di identità - Copia del contratto di lavoro registrato Inps - Codice fiscale (Autocertificazione) - Autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora o attestazione di richiesta di residenza Iscrizione per la durata del contratto di lavoro, con verifica annuale, fino all'acquisizione del diritto di soggiorno permanente
• Lavoro autonomo	- Documento di identità - Codice fiscale (Autocertificazione) - Autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora o attestazione di richiesta di residenza - Certificato di iscrizione alla Camera di commercio (o ad un albo o ordine professionale) - Dichiarazione di apertura di partita I.V.A. o apertura posizione INPS Iscrizione annuale, rinnovabile (fino all'acquisizione del diritto di soggiorno permanente)



• Familiari cittadini dell'U.E, ivi compresi quelli a carico, di cittadino comunitario lavoratore subordinato o autonomo	- Documento di identità - Codice fiscale (Autocertificazione) - Autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora o attestazione di richiesta di residenza - Certificato di matrimonio e/o certificato nascita per figli (autocertificazione) e/o certificazione di familiare a carico Iscrizione pari alla durata dell'iscrizione del titolare
• Familiari extra UE , ivi compresi quelli a carico, di cittadino dell'Unione lavoratore subordinato o autonomo	- Documento di identità - Codice fiscale (Autocertificazione) - "Carta di soggiorno per familiare di cittadino dell'UE" Iscrizione pari alla durata dell'iscrizione del Titolare - "Carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini UE" Iscrizione a tempo indeterminato
• Familiare cittadino dell'U.E. a carico di cittadino italiano, iscritto al SSR	- Documento di identità - Codice fiscale (Autocertificazione) - Autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora o attestazione di richiesta di residenza - Certificato di familiare a carico (Autocertificazione) Iscrizione annuale, rinnovabile fino all'acquisizione del diritto di soggiorno permanente
• Disoccupazione involontaria dopo aver esercitato attività lavorativa per oltre <u>un anno</u> nel territorio nazionale • Disoccupazione involontaria dopo aver esercitato attività lavorativa per <u>meno di</u>	- Documento di identità - Codice fiscale (Autocertificazione) - Autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora o attestazione di richiesta di residenza - Iscrizione al Centro per l'Impiego - Documento attestante la cessazione del rapporto di impiego e la durata Iscrizione per la durata dello stato di disoccupazione involontaria, con verifica annuale della posizione - Documento di identità - Codice fiscale (Autocertificazione)



<u>un anno nel territorio nazionale</u>	- Autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora o attestazione di richiesta di residenza - Documento attestante la cessazione del rapporto di impiego e la durata - Iscrizione al Centro per l'Impiego Iscrizione per un anno dalla data di disoccupazione involontaria
• Ex lavoratore iscritto a un Corso di formazione professionale	- Documento di identità - Codice fiscale (Autocertificazione) - Autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora o attestazione di richiesta di residenza - Attestazione di iscrizione al Corso di formazione professionale (deve esserci un collegamento tra l'attività professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito) - Copia del contratto di lavoro Iscrizione per la durata del Corso di formazione
• Titolare di Attestazione di soggiorno permanente	- Documento di identità - Codice fiscale (Autocertificazione) - Attestato di soggiorno permanente - Autocertificazione di residenza Iscrizione a tempo indeterminato
• Vittime soggette alla tratta o riduzione in schiavitù ammesse a Programmi di protezione sociale	- Documento di identità - Codice fiscale (Autocertificazione) - Autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora o attestazione di richiesta di residenza - Attestazione rilasciata dalla Questura o, nelle more, dichiarazione dell'Ente che gestisce il Programma di assistenza Iscrizione per la durata del programma di assistenza
• Minori non accompagnati	- Documento di identità - Decreto di affido o di pre-affido del Tribunale per i Minorenni o documentazione attestante l'affido/tutela - Codice Fiscale (Autocertificazione del tutore) - Dichiarazione di ospitalità della Comunità/tutore ospitante oppure - Autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora

N.B. Per i "familiari" si veda nota 93, cap. 2